

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **558/1989** (ECLI:IT:COST:1989:558)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **16/11/1989**; Decisione del **12/12/1989**

Deposito del **20/12/1989**; Pubblicazione in G. U. **27/12/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14851 14857**

Atti decisi:

N. 558

SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Deodati Giselda e Corradini Piero, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio per la revoca di un provvedimento di convalida di licenza per finita locazione, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 20 aprile 1989, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione delle ordinanze di convalida di sfratto o di licenza per finita locazione.

Il giudice a quo rileva anzitutto come nella fattispecie di causa la convalida fosse stata pronunciata sulla base di un errore di fatto, a seguito di erronea indicazione della data di scadenza del contratto nel verbale d'udienza.

Osserva poi il Pretore, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, come, alla stregua dell'indubbio contenuto decisorio dell'ordinanza in argomento, appaia evidente la disparità di trattamento tra chi possa far valere l'errore di fatto contenuto in una sentenza e chi di tale facoltà non disponga per non essere emendabile il provvedimento in questione. In quest'ultima ipotesi risulterebbe altresì sacrificato il diritto di difesa della parte senza che ciò trovi alcun fondamento razionale nella specialità dello strumento processuale.

Considerato in diritto

1. - È prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, là dove la norma limita l'esperibilità della revocazione per errore di fatto alle sentenze con esclusione dell'ordinanza di convalida.

In particolare si assumono vulnerati i parametri costituiti dagli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, per l'irrazionalità insita nel diversificare le situazioni di chi debba far valere tale errore e l'ingiustificata compressione del diritto ad agire e difendersi allorché quest'ultima esigenza riguardi il provvedimento di convalida di sfratto o licenza per finita locazione.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha in più occasioni affermato la compatibilità dello speciale modulo procedimentale di cui agli artt. 657 e seguenti del codice di procedura civile con l'art. 24 della Costituzione (cfr. sentenze n. 185 del 1980, n. 171 del 1974, n. 94 del 1973, n. 89 del 1972). Alla luce del principio per cui dev'essere considerato legittimo l'adattamento della tutela giurisdizionale alla particolarità del rapporto da regolare, la richiamata giurisprudenza costituzionale ha giudicato degno di una peculiare protezione giuridica l'interesse alla sollecita riconsegna del bene locato.

Ma se è razionale che il procedimento per convalida si atteggi come tutela differenziata in quanto appaga l'esigenza di evitare che il conduttore possa protrarre il godimento del bene locato attraverso l'abuso del diritto di difesa, non altrettanto giustificabile appare il regime di stabilità di cui gode il provvedimento.

Quest'ultimo, infatti, concludendo il giudizio, "ha il contenuto di decisione definitiva" (cfr. sentenza n. 185 del 1980) ed è altresì immediatamente esecutivo.

Dopo aver ampliato l'ambito di esperibilità dell'opposizione tardiva (cfr. sentenza n. 89 del 1972), la Corte ha esteso il rimedio dell'opposizione - ordinaria e revocatoria - di terzo al

provvedimento di convalida di sfratto per finita locazione (cfr. sentenza n. 167 del 1984) e per morosità (cfr. sentenza n. 237 del 1985) emessi per la mancata comparizione dell'intimato ovvero in mancanza di opposizione dell'intimato comparso.

La ratio delle decisioni da ultimo citate è sostanzialmente estensiva dell'ambito di impugnabilità della convalida, in sintonia con il mutato quadro di riferimento rappresentato non soltanto dal precetto costituzionale di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ma anche dall'assetto sostanziale delle locazioni, ben diverso da quello esistente allorché nel nostro ordinamento venne introdotta la convalida con la legge 24 dicembre 1896, n. 547.

Ed è lo stesso dato storico a contenere indicazioni circa la descritta prospettiva espansiva, posto che il rimedio dell'appello, originariamente previsto, venne poi eliminato dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531 che disciplinò la convalida in modo sostanzialmente conforme a quello del vigente codice attraverso un'accentuazione dei caratteri sommari del rito, prevedendo l'ipotesi della morosità ed in concreto restringendo la misura della tutela avverso il provvedimento.

Preso atto dell'idoneità di quest'ultimo a definire il giudizio con efficacia di giudicato, nella richiamata sentenza n. 167 del 1984, la Corte ha osservato come "la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisorio è da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggior misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in giudicato".

2. - Ragionamento del tutto analogo dev'essere svolto con riguardo all'ipotesi di revocazione per errore di fatto, inerente cioè ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti processuali.

Risulta all'evidenza irrazionale la differenziazione che consente solo alle parti di un processo ordinario la possibilità di emendare uno sbaglio che non coinvolge l'attività valutativa del giudice, ma concerne esclusivamente una erronea percezione dei documenti versati in causa.

La denunziata limitazione non è coerente con l'efficacia di cosa giudicata sostanziale della convalida né è funzionale ad alcuna esigenza di celerità, anche ove si consideri "l'estrema rarità delle vicende, in cui si è imputata ai giudizi di merito la commissione del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 4" (cfr. sentenza n. 17 del 1986).

L'errore di fatto nel senso delineato non si pone su di un piano ontologicamente diverso dall'errore materiale, per la cui correzione è previsto lo speciale procedimento: la considerazione che esso incide sul contenuto del provvedimento e non è rilevabile dal tenore testuale di questo, non giustifica il sacrificio imposto ai rispettivi diritti delle parti anche argomentando in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

3. - Dev'essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, là dove non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione emessi nelle equivalenti ipotesi d'inerzia dell'intimato costituite dalla mancata comparizione di questi, ovvero dalla sua mancata opposizione.

4. - La declaratoria va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 al caso, del tutto assimilabile ai precedenti, di convalida di sfratto per morosità e non può non concludersi con l'auspicio che la materia dell'impugnabilità dei provvedimenti di convalida, così come risultante dalle decisioni della Corte e dall'esegesi della Cassazione, sia oggetto di un organico intervento legislativo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato;

Dichiara - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, là dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi sui medesimi presupposti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.